Rassegna Stampa domenica 29 dicembre 2002

## Parte un progetto pilota sulla tassazione del reddito d'impresa

## Test fiscale Ue sulle piccole società

assazione delle attività cross-border delle piccole e medie imprese secondo il criterio della "Home state taxation" (Hst). È questo il tema di un workshop svoltosi a Bruxelles su iniziativa della Commissione europea. Si tratta di un primo schema pilota di applicazione di un sistema comune europeo di tassazione dei redditi societari per imprese di piccole e medie dimensioni, intendendo con tale espressione imprese con meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro. Per tali società infatti le differenze fra gli ordinamenti tributari nazionali provocano particolari tensioni nell'effettuazione di operazioni economiche transnazionali, non di rado ostacolate da fenomeni di doppia imposizione, di discriminazione o, più in generale, da distorsioni nel trattamento impositivo.

Il sistema Hst introduce un unico regime di tassazione dei risultati economici prodotti nel territorio dell'Unione europea.

## I vantaggi

Secondo la Commissione, un regime fiscale con base imponibile consolidata per le attività paneuropee è l'unico mezzo in grado di produrre una serie di vantaggi

- 1 Ridurre sensibilmente i costi di conformità dovuti alla coesistenza di 15 sistemi fiscali
- 2 Eliminare i problemi legati ai prezzi di trasferimento
- 3 Consentire la compensazione e il consolidamento dei profitti e delle perdite a livello Ue
- 4 Semplificare le operazioni di ristrutturazione transfrontaliere
- 5 Ridurre alcuni dei problemi derivanti dalla coesistenza del sistema di imputazione ed esenzione nella tassazione internazionale
- 6 Evitare casi di doppia imposizione
- 7 Eliminare situazioni di discriminazione e restrizione per le imprese

Secondo tale approccio, una società adotta la normativa fiscale del proprio Stato d'origine (Home State) per determinare il reddito imponibile realizzato dalla propria branch e subsidiary, indipendentemente dallo Stato membro nel quale queste siano localizzate. In altri termini, la base imponibile è calcolata secondo le regole di un unico sistema tributario ovvero di quello dello Stato

di origine della società madre.

Gli utili calcolati secondo l'ordinamento fiscale della casa-madre vengono successivamente ripartiti tra i diversi soggetti (società madre, branch o subsidiary) e tassati negli Stati membri nei quali, concretamente, è stata esercitata l'attività che ha originato il reddito. In questo modo, ciascuno Stato preleva le imposte sulla frazione di utile im-

ponibile a esso riallocata applicando le proprie aliquote.

Ad esempio, una subsidiary tedesca di una società britannica sarà soggetta a imposizione sulla base delle aliquote vigenti in Germania mentre il suo imponibile sarà determinato alla stregua della normativa vigente nel Regno Unito; in concreto, le imprese facenti parte di un gruppo che aderisce al regime Hst dovranno fare riferimento a un unico sistema normativo, quello dello Stato di origine della casa madre.

Il sistema Hst non produce effetti discriminatori: ciascun paese, infatti, preleverà imposte sulla quota di base imponibile a esso riallocata. Inoltre, tale metodo rappresenta un efficace incentivo ad un progressivo riallineamento dei sistemi tributari. Si consideri, inoltre, che le Autorità fiscali di ciascuno Stato non dovranno possedere una conoscenza approfondita dei principi ispiratori e dei meccanismi di funzionamento degli ordinamenti tributari degli altri Stati.

**PIERGIORGIO VALENTE**